



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 2 luglio 2021 e a scioglimento della riserva assunta nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **6890/2021** promosso da:

**PULISTAR S.R.L.** (C.F. 03131230173) con il patrocinio dell'avv. TABLADINI ELENA

RECLAMANTE

contro

**OCEANO SERVIZI S.R.L.S.** (C.F. 04221220983) con il patrocinio dell'avv. GUALANDI VIRGINIA

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

**1.1** PULISTAR S.R.L., soccombente avanti al giudice di prime cure, propone reclamo avverso l'ordinanza del 25.5.2021, con cui questo Tribunale rigettava il ricorso *ex artt.* 700 c.p.c. e 2598 c.c., proposto nei confronti della concorrente OCEANO SERVIZI S.R.L.S. per l'ottenimento di un provvedimento di inibitoria di quelle condotte costituenti, in tesi, atti di concorrenza sleale.

Riproponendo la medesima narrativa dei fatti oggetto del ricorso, la reclamante lamenta lo sviamento di clientela mediante sottrazione di informazioni riservate, lo storno di dipendenti, la commissione di atti confusori, anche per via dell'adozione di un "logo aziendale" simile a quello che identifica l'attività di PULISTAR, nonché di atti di concorrenza parassitaria.

Esponde che l'avvio di tali iniziative illecite è coinciso con il licenziamento del proprio impiegato tecnico-commerciale Bianchini, il quale avrebbe costituito, dieci giorni prima della formale cessazione del rapporto con il datore di lavoro, una società concorrente nel mercato dei servizi di pulizia, riuscendo a sviare in pochi mesi clienti idonei a generare un fatturato di circa 100.000 euro.

Dissentendo dalla motivazione dell'ordinanza in punto di genericità delle contestazioni rivolte alla concorrente con riferimento allo sviamento di clientela; trae la sussistenza dell'*animus nocendi* dallo storno di personale già selezionato da PULISTAR S.R.L., con conseguente risparmio in



termini di tempi e costi del reclutamento; deduce la concorrenza parassitaria dallo storno di dipendenti e fornitori, dall'uso degli stessi macchinari e dall'adozione di un logo aziendale (registrato da controparte come marchio in corso di procedimento) simile, che riproduce l'immagine della balena, tradizionalmente associata dai clienti all'attività di PULISTAR S.R.L., e risulta commissionato allo stesso consulente grafico della reclamante; per gli stessi fatti si duole degli atti confusori posti in essere dalla concorrente, aggravati dalla precedente esperienza lavorativa del socio e amministratore Bianchini, idonea a generare confusione presso la clientela.

1.2 Parte reclamante contesta in fatto e in diritto le doglianze avversarie e insiste per la conferma dell'ordinanza.

2. L'ordinanza reclamata va confermata integralmente, giacché questo Collegio condivide le sommarie valutazioni del giudice in ordine all'insussistenza di un adeguato *fumus boni iuris* del ricorso, ben potendo le condotte lamentate in questa sede essere confinate, allo stato degli atti, nell'alveo della fisiologica concorrenza tra imprese.

Al riguardo i motivi di censura proposti dalla reclamante sono infondati.

Con riferimento al preteso sviamento di clientela, nonostante l'ordinanza in esame avesse evidenziato la genericità delle allegazioni della ricorrente in punto di descrizione delle informazioni riservate (asseritamente sfruttate dalla concorrente per sottrarre clientela), nel proprio reclamo PULISTAR S.R.L. non colma le censurate carenze assertive, limitandosi a sostenere che Bianchini conoscesse le "abitudini" e le "esigenze" dei clienti sviati, in quanto già seguiti durante il precedente rapporto di impiego.

Orbene, in primo luogo va osservato come le esigenze dei clienti siano facilmente memorizzabili da un impiegato commerciale e quindi utilizzabili nell'ambito di una diversa esperienza lavorativa, rientrando appieno nel patrimonio professionale e personale del lavoratore, specialmente quando si discute, come nella presente vicenda, di un numero limitato di clienti passati al concorrente (secondo la reclamante n. 6 clienti in tutto).

In secondo luogo è dirimente rilevare che la parte la quale si dolga dello sfruttamento altrui di propri segreti (ovvero di mere informazioni riservate) ha l'onere di allegare specificamente le caratteristiche di tali informazioni e di produrne in giudizio evidenza documentale, al fine di consentire al giudice di apprezzarne la consistenza e il reale valore competitivo. In difetto di tali elementi resta ferma la considerazione di ordine generale secondo cui e la libera concorrenza poggia innanzitutto su iniziative quali l'avvicinamento di clienti altrui e la formulazione di proposte migliorative, anche molto competitive, ancor più giustificate quando si tratti di società di nuova costituzione, talora costrette ad attuare politiche commerciali aggressive per entrare in un nuovo mercato e ritagliarsene una fetta, senza che tale pratica possa, da sola considerata, essere qualificata



come illecito sviamento di clientela, a tacer della circostanza che nel caso concreto gran parte della clientela risulta acquisita all'esito di procedure di evidenza pubblica.

Con riferimento all'asserito storno di dipendenti, si richiama a livello generale il principio secondo cui *“In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente né dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. Lo storno infatti non costituisce di per se concorrenza sleale, sempre che non sia stato attuato con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgono di lavorare presso altra impresa. L'illiceità della concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine è necessaria la sussistenza del c.d. “animus nocendi”, nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il numero o la qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito. L'indagine sulla sussistenza del requisito in questione va condotta su di un piano puramente oggettivo ed il requisito medesimo deve essere desunto dalle circostanze di fatto nelle quali lo storno è avvenuto ed, in particolare, esso appare ravvisabile ove il comportamento dello stornante sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare se non supponendo nell'autore un animus nocendi, ossia l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda. Lo storno è illecito soltanto ove risulti provato che l'assunzione del dipendente altrui sia motivata esclusivamente dal fine di danneggiare l'altrui azienda e non anche quando il concorrente tenda ad ottenere per se la prestazione di lavoro dell'altrui dipendente, il che sarebbe lecito nel rispetto del principio della libera circolazione del lavoro”*. (Trib. Torino Sez. P.I., 05/01/2006). Parimenti, secondo Trib. Milano del 1° febbraio 2016, *“Per individuare siffatta scorrettezza concorrenziale occorre innanzitutto considerare i mezzi utilizzati, valutando non solo le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati, ma anche e soprattutto gli effetti potenzialmente “destrutturanti” sull'altrui organizzazione aziendale e la conseguente parassitaria sottrazione di avviamento (il che consente di ancorare ad elementi indiziari oggettivi il requisito del c.d. “animus nocendi”)”*.

Nel caso in esame già il numero (appena due unità) e il profilo professionale dei dipendenti transitati presso la reclamante (addetti alle pulizie) rendono assai improbabile la verifica di un serio effetto destrutturante per l'organizzazione aziendale della reclamante, peraltro di per sé ben più complessa e solida (come ammesso all'udienza di discussione) della piccola realtà aziendale



avviata da Bianchini nella forma di s.r.l. semplificata, fermo restando che il reclamo non si sofferma sugli effetti organizzativi e aziendali del preteso storno, limitandosi a censurare il reclutamento in sé di propri collaboratori.

Il Collegio non può che confermare dunque la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza di *animus nocendi* da parte della reclamata idoneo a configurare una fattispecie di storno sanzionabile *ex art. 2598 n. 3 c.c.*, dovendosi ricordare che la competizione fisiologica tra imprese si basa anche sulla selezione di collaboratori già al servizio dei concorrenti.

Con riguardo agli ulteriori rilievi emerge, come già evidenziato nell'ordinanza, la tendenza da parte della reclamante a sovrapporre i piani della concorrenza confusoria e di quella parassitaria, fattispecie che, pur essendo caratterizzate da elementi costitutivi autonomi e non sovrapponibili, appaiono talora evocate in modo indistinto, così complicando l'inquadramento da parte del Collegio delle contestazioni in concreto mosse alla controparte.

Muovendo dal tema della concorrenza parassitaria, giova premettere (Cassazione civile, sez. I, 12/10/2018, n. 25607) che *“La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (fattispecie in tema di scelta delle caratteristiche del listino prezzi e scelta del catalogo di vendita di rivettatrici pneumatiche, considerate come episodi isolati e non sufficienti ad integrare concorrenza sleale parassitaria)”*

Orbene pare evidente al Collegio che il complesso di doglianze esposte nel reclamo non possa configurare un *“continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente”*, avuto riguardo anche alla recente data di costituzione della concorrente, risalente all'autunno del 2020: le circostanze dedotte rivelano semmai la tendenza da parte di OCEANO SERVIZI a sfruttare, in modo legittimo, le pregresse conoscenze e i contatti commerciali (clienti, fornitori etc.) acquisiti dal suo fondatore nel corso della precedente esperienza lavorativa, al fine di mitigare le difficoltà iniziali tipiche di una realtà aziendale di nuova costituzione.



Con riferimento ai pretesi atti confusori, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che numerose circostanze dedotte dalla ricorrente non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 2598 n. 1 c.c., vertendo su profili che non concernono direttamente gli elementi identificativi del servizio prestato da PULISTAR nel mercato di riferimento. L'unica contestazione astrattamente attinente in tal senso è quella in tema di (eccessiva in tesi) somiglianza del "logo aziendale", trattandosi di segno distintivo, ma sul punto l'ordinanza ha escluso la sussistenza di un rischio confusorio, dopo avere rimarcato gli elementi di differenziazione tra i rispettivi segni (invero evidenti *ictu oculi*) sulla base di una valutazione sintetica complessiva ampiamente condivisibile, dovendosi osservare peraltro che l'odierna reclamante non risulta avere assunto iniziative avverso la recente registrazione del marchio da parte di OCEANO SERVIZI srls.

Infine le doglianze in punto di condanna alle spese sono parimenti infondate. Premesso che detto effetto consegue alla declaratoria di soccombenza avanti al giudice di prime cure, la valutazione di inopportunità riferita al tema del logo avversario non costituirebbe un motivo sufficiente per disporre una compensazione delle spese, se solo si considera come PULISTAR S.R.L. abbia avanzato plurime contestazioni in sede di ricorso, talune manifestamente sfornite di *fumus*, riproponendole in questa sede nella medesima veste.

La soccombenza anche nella presente fase comporta la condanna della reclamante al rimborso delle relative spese, liquidate – come da parametri medi del d.m. 55/2014 applicabili ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile – in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.

#### **P. Q. M.**

Visti gli artt. 700 e 669 *terdecies* c.p.c. il Tribunale, decidendo in via cautelare e in camera di consiglio, ogni altra istanza disattesa:

- conferma l'ordinanza reclamata;
- condanna parte reclamante PULISTAR s.r.l. a rimborsare a controparte OCEANO SERVIZI S.R.L.S. le spese della presente fase, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, *quater* del D.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge 24.12.2012 n. 228.

Brescia, 2 luglio 2021

Il Presidente  
dott. Raffaele Del Porto

